



COMUNE DI MONTA'

Provincia di Cuneo

A V V I S O

STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DEL PIEMONTE

A PARTIRE DAL 08 APRILE 2020. Legge 353/2000 – L.R. N. 15/2018

Si informa la cittadinanza che con Determina Dirigenziale nr. DD-A18 969 del 06.04.2020 la Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (AIB) ha decretato “Lo Stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte”

Considerato che l'art. 4 commi 3,4,5,6 della L.R. 15/2018 prevede che:

3- La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale, e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purchè precisamente individuate.

4- La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.

5- Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.

6- La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'art. 10, comma 7.

Considerato che detto articolo 10 comma 7 della L.R. 15/2018, prevede che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 e sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'art. 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, ed è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio

L'art. 13 della Legge Regionale n. 15/2018 prevede che le violazioni dei divieti di cui all'art. 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10 comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

Con la presente si determina lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, a partire del 08 APRILE 2020, su tutto il territorio regionale del Piemonte, ai fini della L. 353/2000 e L.R. 15/2018.

Lì, 08.04.2020

IL SINDACO
CAUDA Andrea